



Oggetto: DOCENTE IN QUARANTENA PER CONTATTI CON FAMILIARE POSITIVO. CONDIZIONE EQUIVALENTE ALLO STATO DI MALATTIA. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLO STIPENDIO PER IL PERIODO. LEGITTIMITA'.

Il professor ... Omissis ..., chiede un intervento del Garante per la seguente questione:

Pur non essendo mai risultato positivo al Covid 19, il 12 novembre 2020 ha saputo di un provvedimento di quarantena obbligatoria dal 5 al 19 novembre (poi prolungato al 22 novembre) che il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro aveva emesso nei suoi confronti per i contatti avuti con il figlio ... Omissis ..., risultato positivo al tampone COVID-19.

Il Rettore, informato dal docente, sempre il 12 novembre ha comunicato al docente che *"la quarantena è equiparata alla malattia ed è interdetta per tutto il periodo coperto da certificato medico qualunque attività lavorativa."*

Un successivo tampone è risultato negativo e l'Università ne è stata informata il 23 novembre dal professore, che contestualmente ha comunicato al Rettore il suo rientro in servizio dalla stessa data. Il Rettore ha risposto in giornata: *"Gentile collega, grazie della comunicazione. Puoi senz'altro riprendere a svolgere regolarmente la tua attività. Cordiali saluti"*.

In data 3/12/2020 l'amministrazione gli ha comunicato il collocamento in aspettativa per motivi di salute per il periodo dal 13 al 22 novembre 2020 (dalla data della comunicazione da parte del professor ... Omissis ... a quella in cui il docente è rientrato in servizio dopo l'esito negativo di un tampone).

Per tale periodo è stabilita la corresponsione il solo trattamento economico fondamentale.

Il provvedimento richiamava, oltre al D.P.R. 10/01/1957, n. 3, art. 68 relativo all'aspettativa per infermità, ed altre leggi-quadro statali applicabili alla fattispecie del collocamento in aspettativa, anche la legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71, quanto alle conseguenze economiche in caso di assenze per malattia.



Veniva inoltre richiamato il parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2011, a sua volta fondato sul parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta a quesito posto dall'Università di Firenze in merito all'applicazione dell'art. 71 ai professori e ricercatori per le ipotesi di ricovero ospedaliero, day hospital e patologie gravi che richiedano terapie salvavita. Il Ministero affermava che a norma del citato art. 71 della Legge n. 133 del 2008 nei casi indicati "ai professori e ricercatori universitari, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, è da corrispondere il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni trattamento accessorio.

Nel provvedimento di collocamento in aspettativa e conseguente riduzione di stipendio l'assenza del docente dal 13 al 22 novembre era qualificata come periodo di malattia.

Il prof. ... Omissis ... ritiene che il provvedimento di collocamento in aspettativa e conseguente decurtazione dello stipendio sia incongruo rispetto alla situazione di fatto e illegittimo rispetto alla normativa applicabile.

La Circolare del Rettore n. 20/2020 Prot. n. 0145072 del 28 settembre 2020 riguarda le "Indicazioni operative per la gestione amministrativa dei casi di contagio, confermati o sospetti, da Sars Cov 2," e al punto B.b) tratta dei casi in cui "*...sia stata disposta nei confronti di un convivente del lavoratore la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per contatto con soggetto Covid positivo,*" specifica che "*a scopo cautelativo e qualora l'attività del lavoratore possa essere svolta da remoto, il Rettore, previo accordo con il Direttore del Dipartimento, autorizzerà il lavoratore a svolgere la propria prestazione in modalità agile per il tempo (due/tre giorni) necessario a concludere gli accertamenti dell'Autorità sanitaria.*"

Il prof. ... Omissis ... sostiene che nei suoi confronti avrebbe dovuto applicarsi questa disposizione e che quindi si sarebbe dovuto applicare nei suoi confronti non il provvedimento di collocamento in aspettativa per malattia con conseguente riduzione dello stipendio ma, per i due o tre giorni previsti, l'autorizzazione al lavoro agile salvo poi, risultato negativo il tampone, tornare alle modalità ordinarie di lavoro.

Il prof. ... Omissis ... allega anche una nota del Ministero dell'Istruzione (n. 1943 del 26/10/2020) in cui si prevede che il docente asintomatico posto in quarantena non solo può svolgere da remoto i suoi compiti didattici e di funzione, ma anzi è tenuto a svolgerli fino all'eventuale comparsa di sintomi.



Il Dirigente ha illustrato la posizione e le ragioni dell'amministrazione.

Ha allegato anche la risposta dell'INPS ad una richiesta di parere da parte dell'Università. La risposta in realtà non contiene un parere, perché l'INPS si è limitato a far presente che la propria competenza *“riguarda unicamente i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale per la malattia ai quali sono riferiti i messaggi emanati dall'Istituto. Per quanto concerne chiarimenti in merito al quadro normativo in materia emergenziale relativo ai lavoratori pubblici, sarà utile rivolgersi alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica”*. Una risposta neutra, senza indicazioni utili in un senso o nell'altro.

Il Dirigente ha trasmesso all'ufficio del Garante anche la circolare del Rettore n. 26/20 n. 0182699 del 9 novembre 2020 in cui tra l'altro è scritto:

“ai sensi degli articoli 26, comma 1, e 87 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito con la Legge n.27/2020, la “quarantena con sorveglianza attiva” o “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” è equiparata alla malattia.

Pertanto, nel momento in cui il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria locale emette nei confronti di un lavoratore un provvedimento per le suddette casistiche, lo stesso è tenuto a fornire agli uffici competenti dell'Amministrazione gli estremi del certificato di malattia telematico. Per tutto il periodo coperto da certificazione medica è interdetta qualunque attività lavorativa (cfr. Circolare Ministero della Salute n. 18584 del 29 maggio 2020).

Premesso tutto questo, si osserva:

- La Circolare del Rettore n. 20 del 2020, salvo errore, non risulta superata e quindi abrogata da successive disposizioni interne all'Ateneo. Però la disposizione citata dal professore riguarda il caso di un dipendente che abbia un congiunto in quarantena, ma che non sia a sua volta raggiunto da un provvedimento di quarantena. In questo caso se il lavoratore risulta negativo al tampone non si considera in malattia e può essere ripresa la normale attività lavorativa anche in presenza. L'assenza dal servizio, dice il punto B,b) della circolare 20, è prevista solo a scopo cautelativo.

Oltre al fatto che in questo caso i due/tre giorni previsti dal punto B,b) sono stati in realtà dieci, la situazione descritta nella disposizione non è quella del prof. ... Omissis ..., perché nel suo caso il provvedimento di quarantena



riguardava proprio il lavoratore.

- La circolare 26/2020 riguarda in generale i casi di lavoratore per il quale sia disposta dall'Autorità Sanitaria locale la quarantena per ragioni sanitarie che lo riguardino direttamente. Viene richiesto il certificato di malattia mentre il prof. ... Omissis ... è sempre stato sano, ma si ritiene che il provvedimento di quarantena debba avere effetti equivalenti sotto questo profilo.
- Per quanto riguarda le disposizioni di legge citate dall'Università nella richiesta di parere all'INPS, la disposizione dell'art. 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 è relativa solo al settore privato.

“Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai fini del trattamento economico dalla normativa di riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.

L'articolo 87 dello stesso decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 prevede però esattamente la stessa disciplina per i dipendenti pubblici.

Va solo aggiunto che il Decreto legge 2 marzo 2020 n. 9 Art. 19 recante Misure urgenti in materia di pubblico impiego, dal quale sarebbero potuti risultare argomenti a favore della tesi del prof. ... Omissis ..., non è stato convertito ed è decaduto.

E' invece rilevante e risolutiva la disposizione dell'art. 87, primo comma, del Decreto legge 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 24 aprile 2020 n. 27, in cui si prevede che il periodo di quarantena sia parificata al ricovero ospedaliero, senza distinzione tra lavoratori privati o pubblici.

L'art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133 relativamente alle assenze per malattia dei pubblici dipendenti dispone la corresponsione del solo trattamento fondamentale nei primi dieci giorni di assenza, salvo il ricorso a disposizioni più favorevoli al lavoratore qualora esistenti. Come rilevato dall'Università, disposizioni più favorevoli non sono individuabili.

In conclusione, il provvedimento dell'Università nei confronti del prof. ...



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Omissis ... è motivato in modo corretto e adeguato rispetto alle previsioni di legge (l'art. 87, primo comma, del Decreto legge 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 24 aprile 2020 n. 27, e l'art. 71 della legge 6 agosto 2008, n. 133) e rispetto alla disposizioni interne (circolare del Rettore n. 26/2020).

IL GARANTE
Sergio Materia